

STRUTTURA PROPONENTE:
“AVVOCATURA”

DELIBERA N. 78/2021

OGGETTO:	GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA OMISSIS.... CONTRO ATER POTENZA + ALTRI PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 6/21 DEL TRIBUNALE DI POTENZA RELATIVA AI PROCEDIMENTI RIUNITI N. 651/06 E 654/06 NONCHE' DELLE SENTENZE PARZIALI DEL TRIBUNALE DI MELFI N. 276/12 E N. 277/12. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
----------	--

L'anno duemilaventuno il giorno 9 (nove) del mese di dicembre nella sede dell'Azienda

L'AMMINISTRATORE UNICO

Arch. Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 20.10.2019, assistito dal Direttore dell'Azienda Ing. Pierluigi ARCIERI

PREMESSO

- che con atto di citazione in appello notificato il 31 luglio 2021, il sig. Omissis.... cf: Omissis...., proponeva appello avverso e per la riforma integrale della sentenza n. 6/2021 del Tribunale di Potenza relativa ai procedimenti riuniti n. 651/2006 e n. 654/2006 nonché delle sentenze parziali n. 276/2012 e n. 277/2012, sempre relative agli stessi procedimenti, ex Tribunale di Melfi, evocando in giudizio l'ATER di Potenza + Altri;
- che la vertenza ci vede interessati dal lontano anno 2004 quando i proprietari di alcuni alloggi facenti parte di un lotto edificatorio di quattordici fabbricati costruiti e venduti dall'ex IACP, realizzati dal medesimo appaltatore ditta Ciuffreda sas, eseguiti sotto la direzione dell'ing. Omissis..... (funzionario IACP) e collaudati dall'ing. Omissis...., a seguito del crollo del tetto di uno dei fabbricati facenti parte del predetto compendio, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale civile di Melfi, l'A.T.E.R. di Potenza, i sigg. Omissis...;
- che gli attori prospettavano plurime e concorrenti forme di responsabilità al fine di sentire accogliere le domande risarcitorie formulate, avverso le quali l'A.T.E.R. ha, a più riprese, nei durevoli e faticosi procedimenti instaurati, contestato ogni assunto difensivo prospettato dagli attori, eccetto la prescrizione di tutte le domande proposte, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale che contrattuale, l'incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Potenza sulle domande proposte, ove fondate sulla responsabilità contrattuale ed, in via subordinata, chiarito il proprio contributo causale nella produzione dell'evento, con richiesta di limitazione di condanna dell'ente in misura minima e la chiamata in causa della ditta appaltatrice "Geom. Omissis...", unica legittimata passiva, e proposto, in via riconvenzionale, domanda di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, del Direttore dei lavori e del Collaudatore;
- che nel corso dei giudizi, valutazioni di ordine tecnico e, non da ultimo, l'impatto ambientale causato dagli eventi, facevano propendere l'amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, verso la scelta di una transazione rispetto ai soli danneggiati con i quali si stipulavano distinti atti notarili, con cessione all'A.T.E.R. del loro diritto di proprietà superficaria sulle singole unità immobiliari, in cambio di corresponsione di equo ristoro comprensivo di spese ed oneri sostenuti;
- che i giudizi continuavano il loro corso mentre le transazioni lasciavano impregiudicato il diritto di surrogazione dell'A.T.E.R. nei confronti degli eventuali responsabili per il recupero di quanto corrisposto, a qualsiasi titolo, con riserva del diritto di agire in rivalsa nei confronti dell'appaltatore, del direttore dei lavori e del collaudatore;
- che le suddette transazioni erano stipulate da tutti gli attori ad eccezione dei signori Omissis...., per i quali il Giudice disponeva CTU, limitatamente alle domande proposte e con riferimento agli alloggi di loro proprietà.
- che con sentenza parziale n. 276/2012 e sentenza parziale n. 277/2012 il Tribunale di Melfi, in persona del giudice togato Giulio Argenio, con decisione avvolgente rispetto a tutto il processo, condannava, in solido, l'appaltatore, il Direttore dei lavori, il Collaudatore e l'A.T.E.R., affermando nei confronti dell'A.T.E.R. una responsabilità indiretta a risarcire il danno in favore, rispettivamente, dei signori Omissis...., ed accertava pur nell'ambito della solidarietà nei confronti dei danneggiati, una suddivisione della responsabilità imputando il 50% in capo all'appaltatore, il 20% in capo a ciascun tecnico e il 10% all'A.T.E.R., la quale manifestava l'intento di far valere le proprie ragioni nei confronti delle altre parti;
- che con separata ordinanza, il giudicante rimetteva le cause in istruttoria al fine di verificare tramite CTU l'importo dovuto dai convenuti e dalla terza chiamata, in ragione dell'azione di regresso esercitata dall'A.T.E.R., successivamente disposta per verificare l'an e il quantum della responsabilità da attribuire agli stessi;

- che alla prima udienza utile, relativamente ai giudizi interessati, l'A.T.E.R. formulava, comunque, riserva di appello avverso le suddette sentenze parziali;
- che, successivamente, con apposito provvedimento, il Giudice riuniva il giudizio n. 651/06 RG a quello recante il n. 654/06 RG, relativamente alle posizioni per le quali non era stata stipulata alcuna transazione;
- che attraverso ulteriori provvedimenti, da ultimo ordinanza del 30/31.07.2015, i giudizi erano interrotti in considerazione della dichiarata cancellazione della società appaltatrice Omissis... dal Registro delle Imprese;
- che con alterne vicende processuali i giudizi riuniti venivano riassunti e nuovamente interrotti per il decesso del convenuto ing. Omissis..., collaudatore delle opere, poi ancora riassunti per il prosieguo;
- che successivamente, mentre non erano ancora spirati i termini per la riassunzione, il giudice onorario preposto, in violazione dell'art. 305 cpc, dichiarava l'estinzione dei giudizi riuniti in data 7.12.2015, ritenendo applicabile, per la riassunzione, il termine di mesi tre e non, invece, trattandosi di giudizi incardinati ante riforma 2009, di mesi sei;
- che, accortosi del grave errore in cui era incorso, il 14.12.2015, lo stesso giudice dichiarava nulla tale ordinanza e rimetteva la causa sul ruolo;
- che, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 303 e ss. cpc, vigenti per i processi in corso, gli stessi venivano riassunti dall'ATER e dalle altre parti Omissis...;
- che una nuova interruzione, dichiarata all'udienza del 28.09.2016, per il decesso del convenuto Omissis..., induceva a procedere ad altra riassunzione, sia ad impulso dell'ATER che dell'attuale appellante;
- che da allora il giudizio riunito sopportava una serie di rinvii, a causa dell'alternanza di diversi giudicanti e veniva definito, dall'ultimo giudice incaricato, con una declaratoria di improcedibilità accompagnata da una sintetica motivazione, portata nella sentenza n. 6/2021, fatta oggetto del presente appello, dopo circa diciassette anni di attività istruttoria;
- che secondo la sentenza impugnata il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, come adottato dal giudice monocratico del Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza ancorchè pronunciato in forma di ordinanza o decreto e quindi impugnabile con l'appello, né può essere revocato e/o modificato dallo stesso giudice, privo ormai di ogni potere decisorio;
- che, quindi, secondo la sentenza sottoposta ad esame, si dovevano impugnare i due provvedimenti, cioè sia quello che dichiara l'estinzione del giudizio che quello che ne aveva corretto l'errore, con il risultato di riprendere il processo dal punto in cui il 7.12.2015, era stato estinto, praticamente con l'effetto verificatosi proprio a seguito della prosecuzione del giudizio, in rispondenza al secondo provvedimento del giudice;
- che, per tale ragione, appare meritevole di tutela l'affidamento incolpevole della parte che, confidando nell'operato del giudice il quale ha corretto il suo errore, ha riassunto la causa nel termine semestrale, senza impugnare un provvedimento superato da una successiva pronuncia;
- che assume rilevanza, nel caso di specie, il principio della c.d. "apparenza", la cui affinità risolve non solo le esigenze di certezza dei rimedi impugnatori, ma anche le questioni poste dall'affidamento incolpevole della parte rispetto all'erroneo operato del giudice;
- che per questi motivi la sentenza deve essere riformata, anche perché il giudice, ricorrendo ad una mera pronuncia di natura procedurale, si è sottratto alla verifica del merito della controversia, nonostante l'esistenza di due sentenze parziali, di fatto già pronunciate sulla questione;
- che, in forza di tali sentenze parziali n. 276/12 e n. 277/12 erano notificati all'A.T.E.R., in qualità di coobbligato solidale, gli atti di pignoramento presso terzi, fino alla concorrenza delle somme portate nei titoli azionati, con sottoposizione a vincolo esecutivo, nonostante la contestata pignorabilità delle somme nei due distinti procedimenti;

- che, nelle more della instaurata procedura esecutiva, la intervenuta corrispondenza di equo ristoro con cessione del diritto di proprietà superficaria sulle singole unità immobiliari, riguardo quasi tutte le altre posizioni in giudizio, faceva propendere l'amministrazione, verso una scelta di equiparazione, in senso economico e sociale, del trattamento di tutti i danneggiati, anche riguardo a coloro i quali non avevano accettato i termini della transazione, senza accanirsi oltre;
- che tutto questo, lasciava comunque impregiudicato il diritto di surrogazione dell'ente nei confronti dei responsabili, per il recupero di quanto corrisposto, con riserva del diritto di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori, del direttore e del collaudatore dell'opera, a qualsiasi titolo, ed in base alle responsabilità ascritte in capo all'appaltatore e in capo ai due tecnici, con la riconosciuta circoscritta responsabilità in capo all'A.T.E.R, nella misura del 10%, come espressamente sancito nelle due sentenze parziali n. 276/12 e 277/12, sottoposte a gravame attraverso la presente impugnativa, da parte del Omissis..., nella veste di coobbligato solidale, nell'esercizio delle sue funzioni di direzione, al tempo dell'accaduto;
- che, per le premesse indicate, la sentenza n. 6/2021 del Tribunale di Potenza, così come adottata, si appalesa illegittima, ingiusta e non condivisibile, per cui si aderisce ai motivi di impugnativa proposti ai fini del suo annullamento e, per quanto di ragione, si resiste avverso le statuizioni delle sentenze parziali n. 276/12 e n. 277/12;

RITENUTO

- che l'Azienda si costituisca in giudizio per la difesa delle proprie ragioni, per tutte le premesse indicate;
- che, sempre in ragione delle premesse indicate, è doveroso affiancare all'avvocato dell'ente altro professionista di provata esperienza nel settore, già di fiducia dell'amministrazione, intestatario di un contratto di prestazione d'opera professionale su base fiduciaria, rispetto al complesso contenzioso in itinere, secondo quanto previsto nei principi di garanzia, dal D.L. 223/06 e dal D.L.vo 276/00 e secondo quanto disposto nel Regolamento per lavori, forniture e servizi, approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico pro tempore n. 31 in data 6.05.2008, nel quale sono disciplinati espressamente gli affidamenti per i Servizi legali;

CONSIDERATO

- che l'avv. Prof. Giuseppe Vetrano, già di fiducia dell'amministrazione, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere il presente incarico, in derivazione delle condizioni contenute nel predetto contratto, sottoscritto con l'amministrazione, sulle posizioni già in giudizio, oltre che nei giudizi di comune interesse o connessione, contro l'appaltatore, il direttore dei lavori ed il collaudatore, nel momento in cui si fossero resi necessari per tutelare gli interessi dell'ente, nei limiti dell'aumento della percentuale del 30% sull'importo stabilito, senza ulteriori aggravii finanziari per l'ente;
- che il riconoscimento della parcella documentata per l'attuale incarico, pari ad € 15.000,00, oltre accessori di legge, rientra nell'incremento dei limiti del 30% previsto sull'importo del corrispettivo stanziato, al netto delle spese vive da sostenere, come previsto dall'art. 23 del Regolamento per lavori, forniture e servizi dell'ente, approvato con delibera dell'Amministratore Unico pro tempore del 6.05.2008 n. 31;

RITENUTA l'indifferibilità e l'urgenza del presente provvedimento;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;

VISTA la propria delibera n. 23, adottata in data 01 aprile 2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

- 1) di far proprio quanto detto in narrativa;
- 2) di autorizzare la costituzione dell'ATER nell'instaurato giudizio di appello innanzi alla competente Corte di Appello di Potenza, affidandone l'incarico agli avvocati Giuseppe Vetrano del Foro di Avellino e Marilena Galgano, del Foro di Potenza, congiuntamente e disgiuntamente, con pagamento di un solo onorario da ricomprendersi nelle competenze contrattualmente riconosciute ed alle condizioni prestabilite, quale procedimento strettamente correlato ai giudizi Melfi 123, per aderire alla riforma della sentenza n. 6/2021 del Tribunale di Potenza, relativa ai giudizi riuniti n. 651/06 RG e n. 654/06 RG, e per resistere avverso le statuizioni delle sentenze parziali del Tribunale di Melfi n. 276/12 (nel giudizio n. 651/06 RG) e n. 277/12 (nel giudizio n. 654/06 RG);
- 3) di autorizzare l'avvocato Marilena Galgano, responsabile dell'ufficio legale dell'ente e l'avvocato Giuseppe prof. Vetrano, a stare in giudizio per la rappresentanza e difesa dell'ATER, giusta mandato speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello, con domiciliazione come in atti.

La presente deliberazione, costituita da n. 6 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo *on-line* dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
F.to Pierluigi ARCIERI

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Vincenzo DE PAOLIS

OGGETTO:	GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA OMISSIS... CONTRO ATER POTENZA + ALTRI PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 6/21 DEL TRIBUNALE DI POTENZA RELATIVA AI PROCEDIMENTI RIUNITI N. 651/06 E 654/06 NONCHE' DELLE SENTENZE PARZIALI DEL TRIBUNALE DI MELFI N. 276/12 E N. 277/12. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
----------	---

L'ESTENSORE DELL'ATTO (avv. Marilena GALGANO)

F.to Marilena GALGANO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.)
II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (avv. Marilena GALGANO)
F.to Marilena GALGANO

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:	
_____ II DIRETTORE DELL'AZIENDA (Ing. Pierluigi ARCIERI)	
data 09.12.2021	F.to Pierluigi ARCIERI

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto:	
_____ UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE" IL DIRIGENTE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)	
data 09.12.2021	F.to Vincenzo PIGNATELLI

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto:	
_____ II DIRETTORE DELL'AZIENDA (Ing. Pierluigi ARCIERI)	
data 09.12.2021	F.to Pierluigi ARCIERI